

## CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

LE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI" REGOLANO GLI ORDINI/APPALTI EMESSI DA CIASCUNA DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO CERVED (DI SEGUITO ANCHE "CERVED" o "COMMITTENTE") PER SE STESSA O PER ALTRA SOCIETÀ (MANDANTE) IN NOME E PER CONTO.

**1) CONFERMA D'ORDINE/APPALTO:** L'ORDINE /APPALTO SI INTENDERÀ ACCETTATO ED IL RELATIVO CONTRATTO CONCLUSO A RICEVIMENTO DA PARTE DEL CERVED DELLA CONFERMA CONTROFIRMATA DELL'ORDINE/APPALTO.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IMPLICA ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI.

**2) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE:** CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINE/APPALTO, L'APPALTATORE SI OBBLIGA PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO, AD ESEGUIRE LO STESSO, CON LA MIGLIORE DILIGENZA PROFESSIONALE E LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO LE CONDIZIONI, LE MODALITÀ, I TERMINI E LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO STESSO, A REGOLA D'ARTE ED AVVALENDOSI DI PERSONALE QUALIFICATO ED IDONEO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CUI È IMPIEGATO.

INOLTRE, SI IMPEGNA A:

- ADOTTARE, NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, OGNI PRECAUZIONE ED OGNI INIZIATIVA NECESSARIA PER EVITARE DANNI DI QUALSIASI NATURA, MATERIALI O IMMATERIALI, DIRETTI ED INDIRETTI, ALLE PERSONE ED ALLE COSE, RESTANDO A SUO CARICO OGNI ATTIVITÀ NECESSARIA A PORRE RIMEDIO AI DANNI ARRECATI, NONCHÉ IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DAL PERSONALE PROPRIO O DAI LAVORATORI A VARIO TITOLO IMPEGNATI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (AD ESEMPIO, SUBAPPALTATORI) A CERVED E/O A TERZI;

- MANLEVARE E COMUNQUE TENERE INDENNE CERVED DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ, ANCHE INDIRETTA, DA OGNI ONERE CHE NE DOVESSE DERIVARE, NONCHÉ DA EVENTUALI AZIONI LEGALI PROMOSSE DA TERZI, IN QUALUNQUE MODO CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

- AVVALERSI DI PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO, CORRISPONDERE AI PROPRI DIPENDENTI TUTTI I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI, FISCALI, ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI, PREVISTI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICABILI.

- COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A CERVED OGNI VARIAZIONE RISPETTO ALLE INFORMAZIONI TRASMESSE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DELLA PROPRIA COMPAGNIA SOCIETARIA E DEI PROPRI ORGANI SOCIETARI;

- RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE DEI LAVORATORI, NONCHÉ RIFERITE ALLE ATTREZZATURE E MACCHINE.

### 3) PREZZI E DURATA

I PREZZI INDICATI NELL'ORDINE/APPALTO SONO FISSI ED IMMODIFICABILI IN DEROGA ANCHE ALL'ART. 1664 C.C. LA VARIABILITÀ DEI PREZZI È AMMESSA SOLO SE ESPRESSAMENTE PREVISTA NELL'ORDINE/APPALTO.

CON L'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO L'APPALTATORE RICONOSCE:

- DI ESSER STATO PIENAMENTE EDOTTO CIRCA LA TIPOLOGIA DEI SERVIZI, LA NATURA DEI LUOGHI, LE CONDIZIONI LOCALI E OGNI ALTRO ELEMENTO NECESSARIO RELATIVO AL CONTRATTO E DI AVERNE TENUTO DEBITAMENTE CONTO IN RELAZIONE A TUTTE LE CIRCOSTANZE ED ALEE CHE POSSANO AVERE INFLUENZA SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E SULLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI OFFERTI;

- LA REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI COME IDONEI A COPRIRE NEL LORO INSIEME L'UTILE DELL'APPALTATORE E LA TOTALITÀ DELLE SPESE, DEGLI ONERI E DELLE ALEE INERENTI LA PERFETTA ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO;

- DI AVER VALUTATO E DI CONSIDERARSI REMUNERATO PER QUALSIASI ONERE RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI PAGHE, PREMI, INDENNITÀ, RIMBORSI E SOMMINISTRAZIONI NON PREVISTI O COMUNQUE ECCEDENTI QUANTO STABILITO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, AVENDO PIENAMENTE VALUTATO IL COSTO EFFETTIVO DELLA MANO D'OPERA ANCHE

IN BASE ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI, NONCHÉ OGNI ONERE RELATIVO AL LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO CHE FOSSE NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ENTRO I TERMINI CONTRATTUALI;

- CHE, PER QUANTO SOPRA, NESSUNA RISERVA PUÒ ESSERE AVANZATA IN ORDINE ALLA PRETESA NON REMUNERATIVITÀ DEI SINGOLI PREZZI, QUALUNQUE POSSA ESSERE LA CAUSA CHE L'ABBIA DETERMINATA.

LA FORNITURA HA LA DURATA INDICATA NELL'ORDINE. È ESCLUSO IL TACITO RINNOVO E L'APPALTATORE POTRÀ RISOLVERE ANTICIPATAMENTE IL CONTRATTO SOLAMENTE IN CASO DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE.

### 4) PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

L'APPALTATORE È UNICO RESPONSABILE DELL'OPERATO DEL PERSONALE DA LUI DIPENDENTE E COMUNQUE, A QUALUNQUE TITOLO IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'APPALTATORE SI OBBLIGA A:

- EFFETTUARE I SERVIZI CON PERSONALE IDONEO, QUALIFICATO, ADEGUATO QUALITATIVAMENTE E NUMERICAMENTE ALLE NECESSITÀ CONNESSE AGLI OBBLIGHI CHE GLI DERIVANO DAL CONTRATTO E CON PROVATE CAPACITÀ;

- FAR RISPETTARE AL PROPRIO PERSONALE LE PROCEDURE IN ATTO PRESSO CERVED PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI OVE LO STESSO DOVESSE ESSERE INVIATO PRESSO L'AZIENDA;

- COMUNICARE A CERVED, PRIMA DELL'AVVIO DEL CONTRATTO, I NOMINATIVI, I DATI ANAGRAFICI, GLI ESTREMI DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI, NONCHÉ FORNIRE COPIA DEL CEDOLINO PAGA (TRATTO DAL LIBRO UNICO) DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO;

- FAR OSSERVARE AL SUDDETTO PERSONALE DURANTE L'ESECUZIONE DEI SERVIZI UN CONTEGNO IMPRONTATO ALLA MASSIMA CORRETTEZZA ED IRREPENSIBILITÀ, NONCHÉ AD ALLONTANARE, ANCHE SU INDICAZIONE DI CERVED, DAL LUOGO DI LAVORO – PREVIA SOSTITUZIONE - IL PERSONALE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE A TALI OBBLIGHI;

- FORNIRE A TUTTO IL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO INDUMENTI DI LAVORO IDONEI ALLE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE NONCHÉ A MUNIRE LO STESSO, OVE PREVISTO, DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO IN MODO TALE DA RENDERE EVIDENTE IL NOME DELL'APPALTATORE;

- COMUNICARE A CERVED OGNI EVENTUALE VARIAZIONE RELATIVA AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CERVED SI RISERVA DI EFFETTUARE VERIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO, AL FINE DI VERIFICARE L'ADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO.

IN CASO DI INADEMPIMENTO, IN QUALSIASI MODO ACCERTATO, DEI SUDDETTI OBBLIGHI, CERVED HA FACOLTÀ DI RISOLVERE DI DIRITTO IL CONTRATTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1456 C.C.

LA COMMITTENTE PUÒ, IN OGNI MOMENTO E A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, IMPEDIRE L'INGRESSO A UNO O PIÙ LAVORATORI DELL'APPALTATORE DICHIARATI NON GRADITI.

LA MANCANZA DI GRADIMENTO SARÀ COMUNICATA PER ISCRITTO ALL'APPALTATORE PER RAGIONI CONNESSE AL COMPORTAMENTO TENUTO DAL PERSONALE OPERANTE DURANTE IL SERVIZIO, NELLE FASI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI E SUCCESSIVE L'ESECUZIONE DELLO STESSO, NONCHÉ PER OGNI ALTRO MOTIVO CHE SI PONGA ANCHE SOLO IN PARZIALE CONTRASTO CON LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO.

L'APPALTATORE SARÀ OBBLIGATA A SOSTITUIRE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE IL LAVORATORE AL QUALE È STATO IMPEDITO L'ACCESSO.

AL PERSONALE DELL'APPALTATORE È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ACCETTARE REGALI O OMAGGI DA PARTE DELLA COMMITTENTE.

**5) PROVA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, RETRIBUTIVI, CONTRIBUTI ED ASSICURATIVI,**

L'APPALTATORE SI IMPEGNA A FARE AVERE CONTESTUALMENTE ALL'INVIO DI OGNI SINGOLA FATTURA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL PAGAMENTO, COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

(I) COPIA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RILASCIATO DALL'INPS AI SENSI DELLA CIRCOLARE 92 DEL 26/07/2005;

LA **COMMITTENTE** HA IL DIRITTO DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL PREZZO FINO ALL'ESIBIZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE DELLA SUDETTA DOCUMENTAZIONE, OVVERO DEL DURC.

L'APPALTATORE E/O I SUOI EVENTUALI SUBAPPALTATORI DEVONO OTTEMPERARE, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE E NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ENTI PREPOSTI, A TUTTI GLI OBBLIGHI (COMPRESI QUELLI DI REGOLARE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA E AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI, DI REGOLARE VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE,) POSTI A LORO CARICO IN MATERIA DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA, ASSUNZIONE E REMUNERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA, FISCO E INFORTUNISTICA PREVISTI DALLE LEGGI E DALLE NORMATIVE APPLICABILI, DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL SETTORE DI APPARTENENZA, DAGLI ACCORDI TERRITORIALI O AZIENDALI, ANCHE INTEGRATIVI, IN VIGORE NEL TEMPO IN CUI SI SVOLGE IL CONTRATTO.

L'APPALTATORE SI IMPEGNA INOLTRE A FARE AVERE ALLA **COMMITTENTE**, TEMPESTIVAMENTE OGNIQUALVOLTA QUEST'ULTIMA NE FARÀ RICHIESTA, SEMPRE RELATIVAMENTE ALL'APPALTATORE E AI SUOI EVENTUALI SUBAPPALTATORI, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- ATTESTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUL LAVORO DIPENDENTE;
- CEDOLINI PAGA DEL PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO, ANCHE DAI SUBAPPALTATORI;
- DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTI LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE AL PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI PER LEGGE E PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;
- COPIA DEI MODELLI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA (INPS, INAIL,...);
- TUTTI I CONTRATTI DI LAVORO PER I DIPENDENTI CHE SI INTENDE UTILIZZARE E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE;
- DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA;
- LIBRO UNICO DEL LAVORO;
- RICEVUTE DEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI E FISCALI RELATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO.

LA **COMMITTENTE** SI RISERVA COMUNQUE IL DIRITTO, OBBLIGANDOSI ESPRESSAMENTE L'APPALTATORE AFFINCHÉ CIÒ POSSA ESSERE COMPIUTAMENTE REALIZZATO, DI FARE EFFETTUARE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE O DA ALTRO INCARICATO, CONTROLLI SPECIFICI AVENTI AD OGGETTO I LIBRI E REGISTRI CONTABILI E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI, CONTRIBUTIVI E FISCALI DELL'APPALTATORE E DI COMPIERE TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ALLO SCOPO DI VERIFICARE LA REGOLARITÀ DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE, CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA. NELL'EVENTUALITÀ IN CUI ALL'ESITO DI TALI CONTROLLI VENISSERO ACCERTATE VIOLAZIONI E/O INADEMPIMENTI DA PARTE DELL'APPALTATORE PER CIÒ CHE CONCERNE IL REGOLARE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO, OVVERO DI REGOLARE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA, I COSTI SOSTENUTI DALLA **COMMITTENTE** PER LA CONDUZIONE DI TALI ISPEZIONI SARANNO INTEGRALMENTE A CARICO DELL'APPALTATORE.

L'APPALTATORE S'IMPEGNA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE LA **COMMITTENTE** DA QUALSIASI PRETESA DI TERZI, RICHIESTA DI PAGAMENTO, ONERE, SANZIONE E/O ISTANZA, A QUALSIVOGLIA TITOLO, RAGIONE O CAUSALE, DERIVANTI

DALL'INADEMPIMENTO DA PARTE DEI SUOI SUBAPPALTATORI A QUALSIASI NORMATIVA APPLICABILE, COMPRESO IN PARTICOLARE L'ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

LA **COMMITTENTE**, QUALORA VENGA FATTA OGGETTO DI QUALSIASI RICHIESTA DI PAGAMENTO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SOLIDALE A NORMA DELL'ART. 29 COMMA 2 D. LGS. 276/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE E/O QUALORA VENGA FATTA OGGETTO DI QUALSIASI RICHIESTA DI PAGAMENTO O DI SANZIONE A NORMA DI ALTRE NORMATIVE DI LEGGE APPLICABILI AL RIGUARDO, PER FATTI COMMESSI E/O OMISSIONI DA PARTE DEL DELL'APPALTATORE E/O DEL SUO SUBAPPALTATORE, AVRÀ ALTRESÌ FACOLTÀ DI SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE IL PAGAMENTO DEL PREZZO MATURATO DALL'APPALTATORE E NON ANCORA PAGATO DALLA **COMMITTENTE** IN RAGIONE DELL'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO E DI TRATTENERLO PER CONTO DI CHI SPETTI, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DELLA STESSA **COMMITTENTE** ANCHE DI PAGARE DIRETTAMENTE IL CREDITORE DI TALI RICHIESTE IN MISURA NON ECEDENTE LA PARTE DI PREZZO ANCORA DOVUTA ALL'APPALTATORE, SALVO L'OBBLIGO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE A QUEST'ULTIMO. LA **COMMITTENTE** AVRÀ COMUNQUE NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE DIRITTO ALLA RIPETIZIONE IN VIA DI REGRESSO DI QUANTO EVENTUALMENTE PAGATO PER UN VALORE SUPERIORE RISPETTO AL PREZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE, FATTO SALVO COMUNQUE IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO.

LA **COMMITTENTE**, CON L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO, SCATURENTI DALLA PROPRIA RESPONSABILITÀ SOLIDALE A NORMA DELL'ART. 29, COMMA 2, D. LGS. 276/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE, SARÀ LIBERATA DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO PATTUITO A FAVORE DELL'APPALTATORE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO PER LA QUANTITÀ CORRISPONDENTE A QUANTO VERSATO NELL'ASSOLVIMENTO DEI SUDETTI OBBLIGHI DI PAGAMENTO.

L'APPALTATORE SI OBBLIGA PER SÉ STESSO E PER I PROPRI SUBAPPALTATORI A CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE ALLA **COMMITTENTE**, E COMUNQUE ENTRO I TERMINI IMPOSTI ALLA **COMMITTENTE** DALLA LEGGE E/O DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E/O ORGANIZZAZIONI SINDACALI, COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI FORMALE OPPOSIZIONE ALL'ENTE RICHIEDENTE, PER GLI ADEBITI DAI QUALI SCATURISCE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA **COMMITTENTE** A NORMA DELL'ART. 29, COMMA 2, D. LGS. 276/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

RESTA ESPRESSAMENTE INTESO TRA LE PARTI CHE L'INVIO DA PARTE DELL'APPALTATORE DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI PRECEDENTI PARAGRAFI E LE VERIFICHE CHE LA **COMMITTENTE** POTRÀ A SUA DISCREZIONE FARE, O FAR FARE DA PROPRI INCARICATI, SU TALE DOCUMENTAZIONE O ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTABILE, CONTRIBUTIVA E FISCALE DELL'APPALTATORE E/O DEI SUOI SUBAPPALTATORI NON POTRANNO IN ALCUN MODO (I) LIMITARE LA RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DI MANLEVA A CARICO DELL'APPALTATORE O COMUNQUE (II) LIMITARE I DIRITTI PREVISTI DAL CONTRATTO A FAVORE DELLA **COMMITTENTE** E IN PARTICOLAR MODO IL DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 13.

- 6) INADEMPIMENTO** : OGNI INADEMPIENZA O OMISSIONE RILEVATA DA CERVED E/O DALLA SOCIETÀ MANDANTE NELLA QUALITÀ, PROPRIETÀ O ESECUZIONE DELLE OPERE E/O DEI SERVIZI, OVVERO, OGNI ACCERTAMENTO DA PARTE DELLE STESSE CHE LE OPERE E/O I SERVIZI NON RISULTANO PIENAMENTE CONFORMI AL CONTRATTO, COSTITUIRANNO, INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE. VERIFICANDOSI DETTE

CIRCOSTANZE, E' IN FACOLTA' DI CERVED E/O DELLA SOCIETÀ MANDANTE DI SOSPENDERE I PAGAMENTI DOVUTI E/O COMPENSARE GLI STESSI CON EVENTUALI CREDITI DALLE STESSE VANTATE A QUALUNQUE TITOLO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE.

RESTA SALVO IN OGNI CASO IL DIRITTO DI CERVED E DELLA SOCIETÀ MANDANTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO EX ART. 1456 C.C., SECONDO QUANTO

PATTUITO ALL'ART. 13, FATTO COMUNQUE SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO.

- 7) **FATTURAZIONE:** LE FATTURE DOVRANNO ESSERE INTESTATE ED INVIATE COME INDICATO SUL FRONTESPIZIO DELL'ORDINE/APPALTO. **SULLA FATTURA DEVONO SEMPRE ESSERE INDICATI : NUMERO E DATA DELL'ORDINE/APPALTO ed UNITA' A CUI SI RIFERISCE L'ORDINE/APPALTO .**

**IN ASSENZA DI TALI DATI, L'ITER AMMINISTRATIVO VIENE BLOCCATO.**

- 8) **PAGAMENTO:** FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE ART.5, LA FATTURA VERRA' PAGATA SECONDO LE MODALITA' INDICATE SUL FRONTE DEL RELATIVO ORDINE/APPALTO.

I PAGAMENTI VERRANNO ESEGUITI SOLO DIETRO INVIO DI REGOLARE FATTURA, E CIO' ANCHE PER GLI EVENTUALI ACCONTI, CON RIMESSA DIRETTA DA PARTE DELLA SOCIETA' INTESTATARIA DELLA FATTURA ALLA FINE DEL MESE DI SCADENZA DELLA FATTURA STESSA.

IL CREDITO RIVENIENTE DALLA PRESENTE FORNITURA NON E' CEDIBILE A TERZI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.1260 II ° COMMA C.C. .

- 9) **RESPONSABILITÀ :** CIASCUNA PARTE SARÀ RESPONSABILE PER TUTTI I DANNI CHE DOVESSERO DERIVARE DALL'ESECUZIONE DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI DISCIPLINATE DALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI. IN PARTICOLARE, IL **L'APPALTATORE** STIPULERÀ ADEGUATA ASSICURAZIONE A COPERTURA DI TUTTI I RISCHI E OTTERRÀ DALL'ASSICURATORE LA RINUNZIA ALL'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELCERVED E DELLA SOCIETA' MANDANTE.

L'**APPALTATORE** ACCETTA DI MANLEVARE E TENERE INDENNE CERVED E LA SOCIETA' MANDANTE DA OGNI RECLAMO, AZIONE, RICHIESTA, PERDITA DERIVANTI DA LESIONI, INCLUSA MORTE DI PERSONA, O DANNO ALLA PROPRIETÀ, CAUSATE DA NEGLIGENZA E/O FATTO IMPUTABILE AL FORNITORE /**APPALTATORE**, DEI SUOI DIPENDENTI, CONTRATTISTI E/O PERSONE COMUNQUE IMPIEGATE A QUALSIVOGLIA TITOLO.

- 10) **DIVIETO DI CESSIONE DI ORDINI / APPALTI:** NE' IL PRESENTE CONTRATTO, NE' LE OBBLIGAZIONI DELL'**APPALTATORE**, POTRANNO ESSERE CEDUTI O SUB-APPALTATI DALL'**APPALTATORE** SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELCERVED E/O DELLA SOCIETA' MANDANTE.

SE L'ESECUZIONE DELLE OPERE O DEI SERVIZI SONO SUB-APPALTATE A TERZI, TUTTI I DIRITTI DELL'ACQUIRENTE NASCENTI DAL PRESENTE CONTRATTO, INCLUSO IL DIRITTO DI RICHIEDERE DANNI SARANNO OPPOIBILI TANTO A DETTI TERZI QUANTO ALL'**APPALTATORE**.

- 11) **SICUREZZA SUL LAVORO:** L'**APPALTATORE** ADOTTERÀ TUTTE LE MISURE E LE CAUTELE NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DEL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LA **COMMITTENTE** CERVED, COSI' COME PREVISTO DAL D. LGS. 81/08, E DOVRÀ PREVENTIVAMENTE INFORMARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CERVED ONDE PREDISPORRE UN PIANO DI COORDINAMENTO DEI LAVORI IN PARTICOLARE, L'**APPALTATORE** SI IMPEGNA A FORNIRE A CERVED, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA COME STABILITO DALL'ART. 89, COMMA 1, LETTERA H), D.LGS 81/08, E PRENDERÀ APPOSITI CONTATTI CON LA STESSA AL FINE DI COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D. LGS 81/08.

L'**APPALTATORE** DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE CIRCA I RISCHI SPECIFICI DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DA RENDERE E DI IMPEGNARSI A FA ROSSERVARE ALLO STESSO LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO.

L'**APPALTATORE** SI IMPEGNA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI AD UTILIZZARE ATTREZZATURE IDONEE E CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI SICUREZZA, FORNENDO, NEL CASO FOSSE RICHIESTO, OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE

RELATIVAMENTE ALLA CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE.

L'**APPALTATORE** PROVVEDE A FORNIRE A CERVED DETTAGLIATA SPECIFICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO.

- 12) **MANIFESTAZIONE ED ACCORDI:** IL PRESENTE CONTRATTO COSTITUENDO MANIFESTAZIONE DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI TRA LE PARTI, ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI E QUALSIASI EVENTUALE DIVERSA E PRECEDENTE PATTUIZIONE INTERCORSA, NONCHE' TUTTE LE CLAUSOLE CHE POTREBBERO EVENTUALMENTE FIGURARE NEI PREVENTIVI, OFFERTE, BOLLETTE, FATTURE E QUANT'ALTRO IN USO PRESSO L'**APPALTATORE**. NEL CASO IN CUI UNA O PIÙ CLAUSOLE SIANO DICHIARATE NON VALIDE AI SENSI DI LEGGE, LE RIMANENTI CONDIZIONI PERMANGONO COMUNQUE IN VIGORE.

- 13) **RISOLUZIONE:** IL PRESENTE CONTRATTO, OLTRE AI CASI GIÀ INDICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, POTRÀ ESSERE RISOLTO DA CERVED AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1456 C.C. ANCHE NELLE I IPOTESI IN CUI L'**APPALTATORE**:

1. NON CONSEGNI LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART.5.  
2. SOSPENDA ARBITRARIAMENTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE O I SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO;

3. NON ESEGUA A REGOLA D'ARTE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI;

4. UTILIZZI MATERIALI ED APPARECCHIATURE DI PROPRIETÀ DI CERVED IN MODO IMPROPRIO O PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI CONTRATTUALMENTE STABILITI;

5. COMPIA REITERATI ATTI LESIVI DELL'IMMAGINE DI CERVED;

6. SIA INADEMPIENTE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO;

7. L'UTILIZZAZIONE, NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ACCERTATA IN QUALUNQUE MODO DAL **COMMITTENTE**, DI PERSONALE NON IDONEO E/O NON AUTORIZZATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DI LEGGE E/O DEL CONTRATTO.

IN TUTTI I CASI DI INADEMPIMENTO, CERVED – A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO - PUÒ ASSEGNARE ALL'**APPALTATORE**, A MEZZO RACCOMANDATA A/R, UN TERMINE PER ADEMPIERE NON INFERIORE A QUINDICI GIORNI. TALE TERMINE PUÒ ESSERE RIDOTTO IN CONSIDERAZIONE DELLO SPECIFICO OGGETTO DEL CONTRATTO.

- 14) **CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 E POLITICA ANTICORRUZIONE**

IL GRUPPO CERVED NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI SI RIFERISCE AI PRINCIPI CONTENUTI NEL PROPRIO CODICE ETICO, NELLA POLITCA ANTICORRUZIONE E NEL COLLEGATO PIANO TOLLERANZA ZERO CONTRO LA CORRUZIONE NONCHE' NEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, CONSULTABILI PRESSO L'INDIRIZZO [www.cerved.com/modelli-ex-d-lgs-231-01-societa-del-gruppo/](http://www.cerved.com/modelli-ex-d-lgs-231-01-societa-del-gruppo/) E PRESSO L'INDIRIZZO [company.cerved.com/it/esg-sostenibilita](http://company.cerved.com/it/esg-sostenibilita)

CERVED CHIEDE CHE I SUOI PARTNER COMMERCIALI RSPETTINO I DOCUMENTI SOPRA INDICATI IMPEGNANDOSI ALTRESÌ AD ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE A PREVENIRE ATTI DI CORRUZIONE E/O SI RIFERISCANO A PRINCIPI EQUIVALENTI NELLA CONDUZIONE DEI PROPRI AFFARI E NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON CERVED E CON LE PROPRIE TERZE PARTI.

- 15) **RISERVATEZZA:** OGNI INFORMAZIONE O DOCUMENTO TERMESO O COMUNQUE RESO DISPONIBILE DALLA **COMMITTENTE** ALL'**APPALTATORE** DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO COME STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE E NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE A TERZI. OGNI DOCUMENTO, INDIPENDENTEMENTE DAL SUPPORTO SU CUI È CONSERVATO, DOVRÀ ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO O DISTRUTTO DA PARTE DELL'**APPALTATORE** AL TERNINE DEL CONTRATTO.

- 16) **PRIVACY:** CIASCUNA PARTE SI IMPEGNA A RISPTTARE LA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. IL FORNITORE DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLA **COMMITTENTE**,

DISPONIBILE AL LINK  
<https://www.cerved.com/it/informativa-trattamento-dati-personali>. LADDOVE NECESSARIO IL FORNITORE ACCETTA DI ESSERE DESIGNATO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO A MEZZO DI SPECIFICO E SAPARATO ACCORDO.

ESECUZIONE LE PARTI RICONOSCONO COMPETENZA ESCLUSIVA AL FORO DI MILANO

**17) LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE:** LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI SONO GOVERNATE E DEVONO ESSERE INTERPRETATE SECONDO LA LEGGE ITALIANA. PER QUALSIVOGLIA CONTROVERSIA INERENTE IL CONTRATTO, LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, LA LORO INTERPRETAZIONE ED